

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2975

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1991

Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni

ONOREVOLI SENATORI. - La materia della variazione del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca centrale risulta disciplinata tuttora dal testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Le disposizioni del testo unico in argomento, che risentono della situazione dell'emissione a quel tempo esistente caratterizzata da una pluralità di istituti facoltizzati ad emettere biglietti di banca (Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia), sono del seguente tenore:

«Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto è uguale

per tutti gli Istituti e non può variare senza l'autorizzazione del Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro, con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre Istituti, può promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato» (art. 28).

«Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni ... è uguale per tutti gli Istituti, e non può variare senza l'autorizzazione del Governo.

Il Ministro del tesoro può promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato» (art. 30).

Unificato il servizio dell'emissione presso la Banca d'Italia con il regio decreto legge 6 maggio 1926; n. 812, la legge bancaria, approvata con regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, dispose all'articolo 24 che con decreto reale sarebbe stato approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni della legge bancaria medesima.

Al dettato legislativo fu ottemperato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, il quale, nell'elencare all'articolo 25 i poteri del Governatore, introdusse la disposizione: «Fa al Ministro per le finanze» (successivamente del Tesoro) «le proposte circa le variazioni alla ragione dello sconto e alla misura dell'interesse per le anticipazioni».

Lo schema provvedimento delle variazioni in argomento consiste pertanto attualmente nell'iniziativa del Governatore - la cui valutazione discrezionale investe sia la stessa opportunità di procedere a tali variazioni, sia la scelta del momento più adatto per la loro applicazione, sia la determinazione della misura delle variazioni medesime - che si estrinseca in un atto di proposta; e nell'adozione del provvedimento formale che assume la veste di decreto del Ministro del tesoro.

Esigenza di rendere i descritti strumenti di politica monetaria più agili e tempestivi e considerazioni di uniformità con una disciplina meno formale presente in altri Stati industrializzati consigliano di apportare al

descritto schema provvedimento un correttivo che consisterebbe nel riconoscere alle determinazioni del Governatore della Banca d'Italia un immediato rilievo esterno e formale, senza attendere la formulazione di un decreto ministeriale.

La modifica legislativa progettata precorrerebbe, poi, un tratto della normativa che conseguirà alla imminente realizzazione dell'Unione economica e monetaria tra i Paesi aderenti alla Comunità economica europea.

Nel progetto di Statuto del Sistema europeo di banche centrali, all'articolo 3, si dispone infatti che «i compiti di base svolti tramite il Sistema sono: formulare e attuare la politica monetaria della Comunità; ...». Nel definire poi i compiti del Consiglio della Banca centrale europea, all'articolo 12 si dispone che «Il Consiglio formula la politica monetaria della Comunità ivi comprese, a seconda del caso, le decisioni relative agli obiettivi monetari, ai tassi di interesse chiave ...».

L'introduzione di una norma che riconosca effetti immediati alle determinazioni del Governatore della Banca d'Italia in ordine alle variazioni del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni sarebbe, pertanto, in linea con la futura disciplina comunitaria sull'attuazione della politica monetaria della Comunità e agevolerebbe il successivo passaggio dei relativi poteri alla Banca centrale europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Allo Statuto della Banca d'Italia saranno apportate modifiche in armonia con le disposizioni della presente legge.